



COMUNE DI COMO

SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 17/03/2008

In vigore dal 1° gennaio 2008

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1** **Pubblicità e pubbliche affissioni. Oggetto e natura del tributo**
- Art. 2** **Classificazione del Comune**
- Art. 3** **Pubblicità e affissioni in categoria speciale**
- Art. 4** **Aumento Stagionale**

CAPO II - PUBBLICITA'

- Art. 5** **Soggetti passivi**
- Art. 5 bis** **Autorizzazione comunale per effettuare la pubblicità**
- Art. 6** **Piano generale degli impianti pubblicitari**
- Art. 7** **Responsabilità**
- Art. 8** **Pubblicità effettuata su spazi aree comunali**
- Art. 8 bis** **Pubblicità effettuata su aiuole e/o rotonde spartitraffico**
- Art. 9** **Norme Speciali per la pubblicità a mezzo di manifestini o altro materiale pubblicitario**
- Art. 10** **Pagamento dell'imposta**
- Art. 10 bis** **Rimborsi**
- Art. 11** **Riduzioni**
- Art. 12** **Esenzioni**
- Art. 13** **Rettifica ed accertamento d'ufficio**

CAPO III - LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 14 - Soggetti passivi - modalità per il servizio

Art. 15 - Spazi ed impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni

Art. 16 - Spazi ed impianti da destinare a soggetti privati per affissioni dirette

Art. 17 - Riduzioni

Art. 18 - Esenzioni

Art. 19 - Modalità per avvalersi del servizio pubbliche affissioni

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 20 - Norme da osservare per la pubblicità e le affissioni

Art. 21 - Spostamenti delle affissioni e della pubblicità.

Art. 22 - Sanzioni tributarie ed interessi

Art. 23 - Sanzioni Amministrative

Art. 23 bis - Pubblicità abusiva

Art. 24 - Riscossione coattiva

Art. 25 - Altre disposizioni da applicare

Art. 26 - Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Pubblicità e pubbliche affissioni. Oggetto e natura del tributo

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 15.12.1993, n. 507, disciplina nel territorio del Comune di Como l'applicazione e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e le modalità per effettuare la pubblicità, integrando le disposizioni normative contenute nel predetto decreto legislativo

Sotto la denominazione di pubblicità è compresa, a norma dell'art. 5 del D.L.vo del 15.11.93 n. 507 qualsiasi diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni di cui all'art. 14 del presente Regolamento, effettuate nell'ambito del territorio comunale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi visibili o percepibili.

Sotto la denominazione di pubbliche affissioni, è compresa, a norma dell'art. 18 del D.L.vo 15.11.93 n. 507, qualsiasi esposizione di manifesti, avvisi e fotografie di qualunque materiale costituiti, esposti a cura del Comune negli appositi spazi all'uopo riservati.

La pubblicità, anche se effettuata direttamente dal richiedente, comporta l'obbligo di presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 8 del d.lgs. 507/93 al Settore Entrate Tributarie del Comune e l'obbligo di pagamento di una imposta, per il solo fatto della esposizione del materiale pubblicitario, commisurata alle tariffe stabilite dal Comune. Si considerano, infatti, rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Le pubbliche affissioni previste dal presente Regolamento costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale e comportano il pagamento di un diritto per la prestazione resa a favore del committente, secondo le norme fissate con il presente Regolamento.

Art. 2

Classificazione del Comune

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il Comune di Como - capoluogo di provincia - è da classificarsi nella classe III prevista dall'art. 2 del D.L.vo 15.11.93 n. 507 (Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti).

Art. 3

Pubblicità e affissioni in categoria speciale

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio comunale viene suddiviso in due categorie in relazione all'importanza dei luoghi ove gli spazi o la pubblicità si trovano.

Sono classificati nella categoria normale tutti gli spazi o la pubblicità non compresi nella categoria speciale, ed in essi saranno applicate le tariffe normali.

Sono classificati nella categoria speciale la pubblicità e gli spazi destinati alle pubbliche affissioni ubicati nelle località centrali e quelle con caratteristiche similari, le località di maggiore interesse ed importanza dal punto di vista socio-economico, commerciale e turistico, perimetrare dalle vie di seguito sottoelencate e comunque risultanti dalla planimetria di cui all'allegato "A":

P.zza Matteotti - P.zza Amendola - Via Manzoni - P.zza Del Popolo - Via Dante - Via Dottesio - Via Castelnuovo - V.le Giulio Cesare - Via Milano da V.le G.Cesare a P.zza San Rocco - P.zza San Rocco - Via Grandi - V.le Roosevelt, il tratto dall'angolo Via Grandi a V.le Innocenzo XI - Via Innocenzo XI - Via Venini - P.le San Gottardo - Stazione S.Giovanni e pensiline - V.le Tokamaci - P.le San Rocchetto - Via Borgovico il tratto da P.le San Rocchetto a P.zzale Santa Teresa - P.zzale Santa Teresa Via Borgovico il rimanente tratto - Via Pietro da Breggia - P.zzale Somaini - V.le Puecher - V.le dello Sport - Via Mafalda di Savoia - Lungo Lario Trento - Lungo Lario Trieste;

Sono altresì classificati nella categoria speciale le seguenti vie o tratti di strada:

- V.le Geno;
- Via Rezzonico - il primo tratto da P.zza del Popolo all'ang. con via Brambilla;
- Via Pessina; - Via Partigiani; - Via Maurizio Monti; - Via Ferrari;
- Via T. Grossi (il primo tratto tra v.le Lecco e via Zezio);
- Via Guanella - Via Fiume - Via Briantea - Via Statale per Lecco - Via Napoleona - P.le - Camerlata - Via Canturina - Via P.Paoli - - Via Varesina - Largo Spluga - Via Bellinzona - Via Cernobbio;
- Via Asiago, Via Oltrecolle, Via D'Annunzio, Via Prestino

Negli spazi di cui ai precedenti commi 3° e 4°, classificati nella categoria speciale, all'imposta sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni si applica la maggiorazione del 150% della tariffa normale.

La superficie complessiva di tali località non supera - in ossequio al disposto dell'art. 4 del D.Lvo 15.11.93 n. 507 - il 35% di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lvo 30.4.1992 n. 285, e la superficie degli impianti destinata alle pubbliche affissioni ubicati in categoria speciale non è superiore al 50% di quella complessiva.

Art. 4
Aumento Stagionale

Durante il periodo stagionale, che va dal 1° maggio al 31 luglio e dal 1° al 30 settembre di ogni anno, le tariffe per la pubblicità e le pubbliche affissioni, qualunque sia la durata di esposizione, sono applicate con la maggiorazione del 50%.

La maggiorazione di cui sopra si applica alla pubblicità, di cui agli artt. 12, comma 2, 14 commi 2,3,4 e 5 e 15 del D.Lvo 15.11.93 n. 507 nonché alle pubbliche affissioni di carattere commerciale di cui all'art. 19 dello stesso D.Lvo.

Qualora l'affissione venga effettuata solo in parte nel periodo di aumento stagionale si applica esclusivamente la tariffa relativa al periodo di maggiore durata dell'esposizione.

CAPO II PUBBLICITA'

Art. 5

Soggetto passivo

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 5 bis

Autorizzazione comunale per effettuare la pubblicità

L'esposizione della pubblicità visibile o percepibile da luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché l'eventuale installazione delle apposite strutture portanti è subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.

La domanda per ottenere l'autorizzazione dovrà indicare l'esatta localizzazione e la durata della pubblicità stessa e dovrà essere corredata da documentazione tecnica che indichi, per ogni mezzo pubblicitario, dimensioni, sporgenze, materiale costruttivo, colori, nonché ogni altra notizia utile alla più completa illustrazione dell'esposizione richiesta, come ulteriormente precisato, per la pubblicità esterna privata, dall'art. 8 (autorizzazioni) e dall'art. 9 (concessioni) del Regolamento del Piano Generale degli impianti pubblicitari e, per le insegne d'esercizio, dall'art. 32 (autorizzazioni – concessioni, obblighi vigilanza e sanzioni) del medesimo regolamento.

Per la pubblicità temporanea il provvedimento autorizzatorio deve indicare la durata dell'autorizzazione stessa, comunque non superiore a 12 mesi.

A richiesta dell'interessato le autorizzazioni possono essere rinnovate fino ad altri 12 mesi, per una sola volta.

In deroga a quanto sopra disposto, l'autorizzazione non è richiesta:

- per la semplice esposizione di locandine temporanee nelle vetrine degli esercizi commerciali in genere, purché sia corrisposta la relativa imposta sulla pubblicità, quando dovuta, e sulle stesse sia apposto l'apposito timbro dell'ufficio;
- per gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali ove viene svolta attività commerciale, qualora risultino esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 12, n. 2, del presente Regolamento (superficie di ciascun avviso non superiore al mezzo metro quadrato);
- per la pubblicità, visiva e/o fonica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, degli autosilos, delle stazioni ferroviarie, degli stadi, degli impianti sportivi e dei padiglioni fieristici;
- per la pubblicità visiva, permanente o temporanea, effettuata all'interno e all'esterno dei veicoli di qualsiasi specie, fermo il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 57 del DPR 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);

- per i cartelli esposti nei pressi dei cantieri edili che abbiano superficie non superiore ad un metro quadrato e che non siano per legge obbligatori, a condizione che contengano esclusivamente informazioni sull'impresa che svolge i lavori nel cantiere o immagini grafiche dell'opera da realizzare.

La pubblicità a mezzo di veicoli speciali quali le “*autopubblicitarie*”, i “*velabus*” e i “*rimorchi per uso pubblicitario*”, definiti, rispettivamente, dall'art. 203, comma 2, lettera q) e lettera ii) e dall'art. 204, comma 2, lettera s) del D.P.R. 495/92, può essere effettuata esclusivamente in forma itinerante; durante la sosta di tali veicoli lungo le strade di “*categoria speciale*” individuate dal precedente dell'art. 3, commi 3 e 4, o in vista di esse, la pubblicità deve essere coperta, pena l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 23 del presente Regolamento.

L'installazione degli impianti pubblicitari di qualsiasi tipologia deve essere conforme alle norme del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 (codice della strada) e del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), alle norme Edilizie ed Urbanistiche, nonché alle disposizioni dei Regolamenti Edilizio e di Polizia Locale.

I cartelli di cantiere contenenti anche informazioni e/o immagini relativi alle “opere pubbliche” in corso di realizzazione possono essere installati dalle imprese appaltatrici dei lavori, con deroga di ogni eventuale limite previsto, a condizione che siano comunque concordati con il Comune.

Analoga deroga all'obbligo di autorizzazione può essere stabilito dalla Giunta Comunale per l'installazione di cartelli, o di altro manufatto, aventi lo scopo di comunicare iniziative ed eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale.

Il competente organo comunale ha, comunque, la facoltà di rilasciare la concessione o l'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari, anche in deroga ai limiti ed ai vincoli disposti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, a condizione che nel provvedimento sia espressa adeguata motivazione, con particolare riferimento alla sussistenza dell'interesse pubblico.

Art. 6

Piano generale degli impianti pubblicitari

Oltre alle norme di cui all'articolo precedente, l'installazione dei mezzi pubblicitari deve essere conforme alle prescrizioni contenute nel Piano generale degli impianti pubblicitari, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 63 del 2 ottobre 2000 e successive integrazioni e modificazioni.

Tale Piano è costituito dai seguenti documenti/elaborati:

- RELAZIONE
- REGOLAMENTO DEL PIANO
- TIPOLOGIE
- ABACO DISTRIBUTIVO
- CARTOGRAFIA (tavole n. 2 e n. 3 con l'indicazione delle diverse zone)
- PROGETTO DISTRIBUTIVO (n. 282 ubicazioni degli impianti per le pubbliche affissioni e per le affissioni dirette)

Art. 7
Responsabilità

Sono a carico del committente tutti gli eventuali danni che, nel corso dell'esercizio della pubblicità, siano arrecati a persone o cose, anche qualora il fabbricato o l'area sulla quale insiste la pubblicità, sia di proprietà comunale.

Art. 8
Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su terreni o fabbricati di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su terreni o fabbricati appartenenti al demanio comunale, sarà dovuto, oltre alla corresponsione dell'imposta, il pagamento del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche determinato in base alle vigenti tariffe ed ai criteri contenuti nel regolamento per l'applicazione del "canone OSAP".

Gli impianti pubblicitari dovranno essere tenuti in perfetto stato manutentivo. Ogni eventuale danno che dovesse compromettere la stabilità o l'estetica degli impianti stessi, dovrà essere tempestivamente eliminato a cura e spese dei concessionari.

Gli inconvenienti agli impianti medesimi, rilevati dal Comune, saranno segnalati agli interessati per gli interventi del caso da effettuare nel termine massimo di giorni 15; in caso di inadempienza, si provvederà d'ufficio ponendo le spese a carico dei concessionari stessi.

Art. 8 bis
Pubblicità effettuata su aiuole e/o rotonde spartitraffico

Gli "sponsor" privati possono stipulare apposita convenzione con il Comune di Como per assumersi l'onere di eseguire su aiuole e/o rotonde spartitraffico i lavori di manutenzione necessari per garantire il decoro e l'estetica del verde pubblico.

In deroga alle limitazioni previste dall'art. 51, comma 4, del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), la predetta convenzione può consentire l'installazione di cartelli aventi determinate dimensioni e caratteristiche estetiche e recanti il nome dello "sponsor" del verde pubblico.

Il mezzo pubblicitario installato deve comunque avere caratteristiche idonee a non ostacolare la visibilità dei segnali stradali e a non arrecare intralcio o disturbo visivo ai conducenti dei veicoli.

In queste situazioni la convenzione sottoscritta con il Comune sostituisce il provvedimento autorizzatorio/concessorio necessario per installare impianti pubblicitari ai sensi dell'art. 5 bis del presente Regolamento, nonché la dichiarazione ai fini dell'imposta sulla pubblicità di cui all'art. 8 del d.lgs. 507/93. Copia della convenzione dovrà, pertanto, essere trasmessa dal competente Ufficio Tecnico al Settore Entrate Tributarie.

Qualora ciascun cartello installato su aiuole e/o rotonde spartitraffico per le predette finalità abbia una superficie inferiore al mezzo metro quadrato, il pagamento dell'imposta sulla pubblicità

può essere effettuato dallo “sponsor” mediante l’esecuzione della prestazione di sistemazione dell’area a verde, ai sensi dell’art. 1197 c.c. (*datio in solutum*), anziché mediante il versamento dell’importo dovuto sullo specifico c/c postale, a condizione che il valore annuale della prestazione (costo sostenuto per l’attività di sistemazione e di manutenzione del verde), da provare mediante idonea documentazione da inviare al Comune, sia pari o superiore all’importo dovuto a titolo di imposta sulla pubblicità.

Il competente Ufficio Tecnico dovrà comunicare al Settore Entrate Tributarie il costo sostenuto da ciascuno “sponsor”, durante ogni anno, al fine di consentire la verifica dell’applicabilità della predetta modalità di pagamento.

In mancanza delle predette comunicazioni l’imposta sulla pubblicità sarà, comunque, dovuta.

Inoltre, qualora il costo sostenuto dallo “sponsor” dovesse essere inferiore all’importo dovuto a titolo di imposta sulla pubblicità, il Settore Entrate Tributarie procederà alla notifica del conseguente avviso di accertamento dell’imposta sulla pubblicità dovuta.

Art. 9

Norme Speciali per la pubblicità a mezzo di manifestini o altro materiale pubblicitario.

E' vietato, in tutto il territorio del Comune, il lancio di materiale pubblicitario di carattere commerciale da veicoli o aeromobili. E' altresì vietata la distribuzione a mano di manifestini o di altro materiale di pubblicità commerciale, nelle zone di cui all'allegata planimetria.

E' altresì vietata la pubblicità fonica in forma ambulante in tutto il territorio cittadino, fatto salva quella effettuata in occasione di consultazioni elettorali o referendum.

Art. 10

Pagamento dell'imposta

Per le fattispecie pubblicitarie di cui agli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3 del Decreto Legislativo n. 507/1993, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento su apposito c.c.p. intestato al Comune o all'eventuale diverso soggetto gestore dell'entrata designato ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Generale delle entrate.

Il versamento dell'imposta sulla pubblicità non è dovuto quando l'importo complessivo annuale, riferito alla medesima fattispecie impositiva, è inferiore o uguale a Euro 12,00.

L'attestazione dell'avvenuto versamento dell'imposta dovuta per nuovo materiale pubblicitario deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità di durata inferiore all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione.

Per la pubblicità annuale:

- quando l'imposta complessiva dovuta non supera l'importo di Euro 1.549,00 il pagamento deve essere effettuato entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

- quando l'imposta complessiva dovuta supera l'importo di Euro 1.549,00 il pagamento può essere effettuato in quattro rate entro i seguenti termini:
 - 1° rata 30 aprile
 - 2° rata 31 luglio
 - 3° rata 30 settembre
 - 4° rata 30 novembre

Art. 10 bis

Rimborsi

I rimborsi dell'imposta sulla pubblicità non sono effettuati per importi inferiori o uguali ad euro 12,00.

Art. 11

Riduzioni

Come previsto dall'art. 16 del d.lgs. 507/93, la misura dell'imposta è ridotta del 50%:

- 1) per la pubblicità effettuata da comitati, da associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- 2) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- 3) per la pubblicità relativa agli spettacoli viaggianti ed agli spettacoli di beneficenza;
- 4) per la pubblicità riguardante festeggiamenti patriottici e religiosi.

Anche tali forme di pubblicità sono soggette all'obbligo della preventiva autorizzazione comunale, secondo quanto disposto dall'art. 5 bis del presente regolamento.

L'autorizzazione si intende accordata, in mancanza di risposta, il 10° giorno successivo alla presentazione.

Art. 12

Esenzioni

Come previsto dall'articolo 17 del d.lgs. 507/93, sono esenti dall'imposta:

- 1) le forme pubblicitarie realizzate all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazioni di servizi quando si riferiscano all'attività esercitata nei locali stessi, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- 2) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita relativi all'attività svolta nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la

superficie di mezzo metro quadrato ed inoltre gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

- 3) la pubblicità comunque effettuata all'interno o sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo quando si riferiscono alle rappresentazioni in programmazione;
- 4) la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o sulle vetrine dei negozi o sulle porte d'ingresso ove si effettua la vendita;
- 5) i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere quando si riferiscano all'attività esercitata dall'impresa di trasporto nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per le parti in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazioni del servizio;
- 6) i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle vetture ferroviarie e degli aerei, nonché delle navi ad eccezione dei battelli di cui all'art.13 del Decreto Legislativo n. 507/1993;
- 7) le forme pubblicitarie comunque effettuate in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- 8) le insegne, le targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- 9) le insegne, le targhe e simili, la cui esposizione sia obbligatoria, per disposizione di legge o di regolamento sempre che le relative dimensioni non superino, qualora non stabilite espressamente dalle disposizioni medesime, il mezzo metro quadrato di superficie.
- 10) Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati. Tali insegne se sono di superficie superiore a cinque metri quadrati sono assoggettate all'imposta per l'intera superficie.
- 11) La pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, qualora sia indicato il marchio, la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
- 12) La pubblicità effettuata sui veicoli utilizzati per il trasporto, recante l'indicazione della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

I cartelli e le scritte recanti le offerte di viaggi organizzati o di locazione/compravendita di immobili esposti sulle vetrine, rispettivamente, delle agenzie di viaggi o delle agenzie immobiliari sono considerati come "avvisi al pubblico" ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nel precedente punto n. 2. Anche a tali cartelli è, quindi, applicabile l'esenzione dall'imposta a condizione che ciascuno di essi sia di superficie inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 13

Rettifica ed accertamento d'ufficio

Entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, il Comune può procedere alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati: il soggetto passivo, il tipo e le caratteristiche della pubblicità, nonché l'importo dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni ed interessi dovuti ai sensi di legge.

L'avviso deve inoltre fissare il termine di gg. 60, decorrente dalla data di notifica, entro il quale va eseguito il pagamento della somma dovuta.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta ovvero, nel caso di gestione affidata ad uno dei soggetti "terzi" indicati dall'art. 6 del Regolamento Generale delle Entrate, dal relativo legale rappresentante.

Oltre al controllo "tributario" relativo alla presentazione della dichiarazione del materiale pubblicitario ed alla verifica del pagamento dell'imposta sulla pubblicità, il Comune controlla se siano state rilasciate le autorizzazioni all'installazione del materiale pubblicitario e se questo sia conforme alle autorizzazioni stesse, con eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo articolo 23.

CAPO III

LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 14

Soggetti passivi - modalità per il servizio

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni di cui all'art. 3, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Per l'effettuazione del servizio è dovuto un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune.

Esso è dovuto in solido da chi richiede il servizio o da colui nell'interesse del quale il servizio è reso. L'affissione del materiale verrà assicurata dal Comune secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata su apposito registro cronologico, accompagnata dal versamento del relativo diritto.

Si considera causa di forza maggiore il ritardo causato dalle avverse condizioni atmosferiche.

In ogni caso qualora il ritardo superi i 10 giorni dalla data richiesta per l'affissione, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al richiedente che può annullare la richiesta medesima. Ciò vale anche nel caso di mancanza di spazi disponibili.

Nelle fattispecie sopraindicate, il Comune è tenuto a rimborsare al committente l'importo del diritto versato entro 90 giorni.

Il Committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione di manifesti prima che la stessa venga eseguita. In tal caso ha l'obbligo di corrispondere la metà del diritto dovuto.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a disposizione l'elenco delle posizioni con i quantitativi affissi.

Il Comune assume l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati; quando presso il Comune non vi siano altri esemplari dei manifesti da sostituire sarà data tempestiva comunicazione al richiedente e, nel frattempo, sarà mantenuto a sua disposizione il relativo spazio.

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio su apposito c.c.p.; per i necessari riscontri, tali versamenti vengono annotati su registro informale, periodicamente trasmesso alla Ragioneria Comunale.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono e copia del presente Regolamento.

Le commissioni sono annotate in un registro cronologico in formato elettronico.

Art. 15

Spazi ed impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni

Per il servizio delle pubbliche affissioni, la superficie complessiva degli impianti installati ed esistenti è superiore al minimo di mq. 18 per ogni mille abitanti previsto dall'art. 18 - comma 3 - del D.L.vo 507/1993.

La superficie prevista è quella indicata nel "Piano Generale" degli Impianti pubblicitari nei documenti denominati "Relazione" e "Progetto distributivo".

Tale misura potrà subire variazioni in relazione a precise ed oggettive circostanze e per motivi di pubblico interesse.

Per le affissioni di carattere istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, la superficie degli impianti a ciò destinati non potrà essere superiore al 25% del totale; l'esatta ubicazione di tali impianti è stabilita nel "Piano Generale".

Il limite massimo per ogni singola richiesta di affissione di carattere sociale, istituzionale o comunque priva di rilevanza economica è stabilito in n. 500 manifesti (dimensioni standard da cm. 70 x 100), fatta salva diversa esplicita autorizzazione dell'Amministrazione in relazione a documentate particolari esigenze connesse alla rilevanza sociale-istituzionale delle singole iniziative.

Negli spazi predetti non è compreso il numero degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.

Art. 16

Spazi ed impianti da destinare a soggetti privati per affissioni dirette

La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio per l'effettuazione di affissioni dirette, è stabilita nel "Piano Generale" degli Impianti pubblicitari nei documenti denominati "Relazione" e "Progetto distributivo".

La concessione di detti spazi è subordinata al rilascio di apposito atto da parte dell'Amministrazione Comunale, sentita in ogni caso la Commissione Edilizia e gli altri competenti uffici comunali.

Solo l'atto di concessione dovrà indicare l'esatta ubicazione di tali spazi e potrà essere revocato in ogni tempo qualora esigenze di pubblico interesse dovessero suggerire tale provvedimento.

Sono fatte salve le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Al numero degli spazi predetti dovrà essere aggiunto quello riferito alle affissioni dirette da parte di Partiti, OO.SS., Associazioni, Consigli di Circoscrizione ecc. di cui al regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 133 del 17.05.1983.

Per tali affissioni non deve essere applicata l'imposta sulla pubblicità qualora il "messaggio" abbia mero contenuto ideologico e la materiale affissione sia effettuata a cura diretta degli interessati senza scopo di lucro, secondo quanto sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza del 28.06.1973.

Art. 17

Riduzioni

Come previsto dall'art. 20 del d.lgs. 507/93, la tariffa del diritto sulle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- 1) per manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista la esenzione, ai sensi del successivo articolo;
- 2) per manifesti relativi ad attività politiche sindacali, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- 3) per manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- 4) per i manifesti e gli avvisi relativi agli spettacoli viaggianti ed agli spettacoli di beneficenza;
- 5) per i manifesti riguardanti i festeggiamenti patriottici e religiosi;
- 6) per gli annunci mortuari.

Art. 18

Esenzioni

Come previsto dall'art. 21 del d.lgs. 507/93, sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- 1) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva nel proprio territorio;
- 2) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- 3) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- 4) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- 5) i manifesti e gli avvisi relativi ad adempimenti di legge in materia di elezioni politiche, Parlamento europeo, regionali, amministrative e di referendum;
- 6) ogni altro manifesto od atto delle autorità la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- 7) i manifesti e gli avvisi concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.**

Art. 19

Modalità per avvalersi del servizio pubbliche affissioni

Per poter usufruire del servizio delle pubbliche affissioni, svolto con le modalità indicate nell'art. 14, gli interessati, dopo aver presentato all'Ufficio Pubblicità del Settore Entrate Tributarie apposita richiesta e dopo aver effettuato il versamento del "diritto" dovuto in base alle vigenti tariffe, devono consegnare i manifesti da affiggere alla ditta che effettua, per conto del Comune, l'attività della materiale affissione.

CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 20

Norme da osservare per la pubblicità e le affissioni

Oltre alle disposizioni indicate negli articoli 5, 5 bis e 6 del presente Regolamento, vanno osservate anche quelle che seguono.

I cartelli pubblicitari non potranno essere installati in posizioni tali da impedire o ridurre la visuale di zona a verde o comunque di interesse storico o paesaggistico.

Le installazioni pubblicitarie dovranno essere preferibilmente collocate su pareti cieche o in modo da nascondere alla vista zone comunque antiestetiche. La materiale collocazione dei cartelli stessi dovrà essere effettuata in modo tale che, tenuto conto della dimensione, della posizione scelta, delle caratteristiche del fondo sul quale troverà appoggio, crei un insieme esteticamente gradevole.

Le pareti delle armature prospicienti il suolo pubblico, nonché le parti di ponti, delle steconate e recinzioni, costruite per qualunque uso dietro autorizzazione comunale sono riservate, in ogni caso, al Comune per il servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità. Tali opere, per rispondere allo scopo, dovranno avere un'altezza minima dal piano stradale di tre metri, ed essere costruite in legno o con altro materiale liscio, privo di sporgenze o rientranze che possano impedire la regolare affissione del materiale pubblicitario.

Gli spazi in parola non sono comunque considerati nel numero complessivo di quelli indicati nel precedente art. 15.

Art. 21

Spostamenti delle affissioni e della pubblicità

Il Comune si riserva la facoltà di ordinare lo spostamento dei manifesti, tabelle ed altro materiale adibito all'affissione o alla pubblicità in altre posizioni o località per necessità estetiche o per forza maggiore, per demolizioni o costruzioni o per esigenze di servizio.

Il provvedimento relativo emesso dall'Amministrazione Comunale per i motivi suindicati è insindacabile; qualora per lo spostamento di cui sopra si rendesse necessario eseguire l'affissione e la esposizione del materiale pubblicitario in una località appartenente ad una categoria inferiore, il Comune sarà tenuto a rimborsare al committente l'importo della differenza di tariffa. Quando non si tratta di affissione, ma di spostamento di pubblicità permanente, il committente avrà il diritto di rinunciare alla nuova esposizione in altra località. In questo caso sarà rimborsato dell'imposta pagata.

Art. 22

Sanzioni tributarie ed interessi

Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo n. 507/1993, oltre al pagamento della imposta o del diritto dovuti, si applica una sanzione dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di euro 51.

Per la dichiarazione infedele, oltre al pagamento della maggiore imposta o del maggiore diritto dovuti, si applica una sanzione dal cinquanta al cento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di euro 51.

Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto, si applica la sanzione da euro 51 ad euro 258.

Per l'omesso pagamento dell'importo afferente a pubblicità regolarmente dichiarata, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, si applica una sanzione del trenta per cento dell'imposta o del diritto non versati.

Per il tardivo pagamento dell'importo afferente a pubblicità regolarmente dichiarata, si applica una sanzione del trenta per cento dell'imposta o del diritto non versati nel termine previsto, se il contribuente non ha maggiorato il versamento effettuato con le sanzioni ridotte e gli interessi, ai sensi dell'art. 14 bis (ravvedimento operoso) del Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Como.

Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine di 60 giorni per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni, si applicano gli interessi in misura pari a quelli legali (3% annuo dal 1/1/08); interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 23

Sanzioni Amministrative

Il Comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti lo svolgimento della pubblicità.

Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative, per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo. I della legge 24.11.1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle presenti norme regolamentari e per le violazioni delle disposizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e/o concessori relativi all'installazione degli impianti e/o all'esposizione di pubblicità, anche di natura non commerciale, si applica la sanzione prevista dall'art. 24 del D.Lgs. 15/11/93, n. 507, da Euro 206,00 a Euro 1.549,00, con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Il Comune può disporre altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi secondo quanto previsto nel successivo articolo 23 bis.

In alternativa alla rimozione d'ufficio, il Comune può procedere ad irrogare ulteriori sanzioni maggiorate, nei limiti indicati nel comma 3, in considerazione del comportamento tenuto dal trasgressore.

La misura della sanzione amministrativa, compresa tra il limite minimo e quello massimo indicato nel comma 3, è determinata dall'agente accertatore considerando la gravità della violazione, l'eventuale reiterazione della violazione, nonché la personalità e le condizioni economiche dell'autore della violazione.

Art. 23 bis

Pubblicità abusiva

Sono considerati abusivi tutti i mezzi pubblicitari installati senza il provvedimento autorizzatorio/concessorio del Comune o, comunque, in contrasto con le norme speciali in materia, anche se risulta regolarmente pagata l'imposta sulla pubblicità, ad eccezione di quelli riferibili a concessioni in essere al momento dell'entrata in vigore del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni difformi dalle disposizioni del provvedimento autorizzatorio/concessorio o che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga dell'atto, ovvero oltre la data di revoca del provvedimento medesimo.

In presenza di impianti abusivi il Comune, mediante verbale redatto da Vigile Tributario o agente di Polizia Locale, accerta le violazioni di cui al precedente articolo con applicazione della sanzione pecuniaria e della sanzione accessoria di rimozione da effettuarsi entro il termine indicato nel verbale e, comunque, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del verbale.

In caso di mancata rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi entro il termine prescritto, il Comune, in alternativa all'irrogazione di un'ulteriore sanzione pecuniaria, può, mediante provvedimento motivato del competente Dirigente, diffidare l'autore della violazione, il proprietario del mezzo pubblicitario, il soggetto pubblicizzato e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre 10 giorni dalla notificazione dell'atto.

Decorso tale termine il Comune può effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e disporre la sua custodia ponendo i relativi oneri a carico di uno dei seguenti soggetti responsabili in via solidale: l'autore della violazione, il proprietario del mezzo pubblicitario, il soggetto pubblicizzato, il proprietario o possessore del suolo. Delle operazioni di rimozione viene redatto apposito verbale da Pubblico Ufficiale competente (Vigile Tributario o agente di Polizia Locale).

Nel caso in cui l'installazione dei mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, il Comune può eseguire senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario ai sensi del comma 13 quater dell'art. 23 del d.lgs. 285/92, aggiunto dall'art. 30 della legge 472/1999.

Il Comune chiede il rimborso delle spese di rimozione sulla base di nota spese redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale o di fattura emessa dall'impresa esecutrice delle opere.

Gli oneri relativi alla custodia sono stabiliti nell'allegato B del presente regolamento ove è previsto un sensibile incremento con il decorso del tempo al fine di stimolare il rapido ritiro da parte dei proprietari dei manufatti.

Se la custodia del materiale rimosso si protrae per oltre 60 giorni senza che il proprietario provveda al ritiro, il Comune potrà procedere alla distruzione del materiale medesimo intimando, comunque, all'autore della violazione il pagamento della somma forfettaria per trasporto e rottamazione (indicata nell'allegato B), ovvero della maggiore somma risultante da adeguata documentazione.

Il Comune può disporre l'applicazione, sulla pubblicità non autorizzata, di cartelli informativi recanti la dicitura "*pubblicità abusiva*", ponendo i relativi oneri quantificati nell'allegato B a carico di uno dei seguenti soggetti responsabili in via solidale: l'autore della violazione, il proprietario del mezzo pubblicitario, il soggetto pubblicizzato, il proprietario o possessore del suolo.

Art. 24

Riscossione coattiva

La riscossione coattiva dell'imposta sulla pubblicità o del diritto sulle pubbliche affissioni, delle relative sanzioni tributarie e degli interessi, nonché delle sanzioni amministrative, è effettuata mediante ingiunzione, ai sensi del R.D. del 14/04/1910 n. 639, oppure mediante ruolo ai sensi del D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 25

Altre disposizioni da applicare

Le affissioni e la pubblicità oggetto del presente Regolamento sono disciplinate oltre che dalle disposizioni ivi contenute anche dalle disposizioni del Capo I del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 (articoli da 1 a 37).

Art. 26

Entrata in vigore

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2008.

Dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 2003 restano in vigore le disposizioni contenute nel regolamento approvato con delibera commissariale n. 1170 del 16.06.1994, modificata con delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 28.12.1994.

Dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 restano in vigore le disposizioni contenute nel regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 15 del 01.03.2004.

Le società che alla data di entrata in vigore della predetta deliberazione n. 15 del 01.03.2004 risultano attive nella gestione di impianti sono considerate concessionarie in essere e quindi non rientrano nel caso previsto dall'art. 23 bis..

Tali occupazioni di fatto dovranno essere oggetto di regolarizzazione autorizzatoria/concessoria, secondo le disposizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 17/03/2008

CS

ALLEGATO
"A"

COMUNE DI BRUNATE

